

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

27 243 / 11

Composta da:

Dott. ALFONSO AMATO - Presidente -
 Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere -
 Dott. PIERO SAVANI - Consigliere -
 Dott. CARLO ZAZA - Consigliere rel. -
 Dott. PAOLO DEMARCHI ALBENGO - Consigliere -

UDIENZA CAMERALE

DEL 28.4.2011

SENTENZA N. **668**

R. G. N.4757/11

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
 d'Appello di Torino avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare
 presso il Tribunale per i minorenni di Torino in data 21.9.2010 nei confronti di

S.A.

nata a

(omissis)

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
 udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha
 concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata si dichiarava non *luofo*^a procedere nei confronti di
S.A. in ordine al reato di cui all'art.582 cod. pen., commesso in
 (omissis) colpendo **E.G.** con una testata al volto e
 cagionandogli lesioni, per immaturità al momento del fatto, nella ritenuta
 carenza di prova in ordine alla capacità di intendere e volere dell'imputato in
 conseguenza dell'impossibilità di acquisire, per il tempo trascorso dai fatti, una
 relazione sociopsicologica o altri elementi idonei.

Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza, illogicità e
 contraddittorietà della motivazione in ordine al proscioglimento dell'imputato,

do ometteva di valutare l'età ormai diciassettenne dell'imputato alla data del fatto, le informazioni raccolte dall'imputato e dalla di lui madre in occasione dell'interrogatorio e le modalità del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'indagine sulla personalità del minore ai fini dell'accertamento dell'imputabilità dello stesso non richiede invero necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato, attività indicate dall'art. 9, comma secondo, d.P.R. n.448 del 1988 solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali fini, ma può essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti (Sez. 4, n.10233 del 26.1.2005, imp. Jovanovic, Rv.231046); e, fra questi, alle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne. Nella specie è del tutto mancato un accertamento siffatto, tanto più necessario in presenza della contestazione di un fatto criminoso di struttura semplice e di offensività intuibile; essendosi il giudice di merito limitato alla mera constatazione dell'impraticabilità di verifiche tecniche sulla personalità del minore.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino per un nuovo esame che tenga conto delle indicate prospettive di indagine.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 28.4.2011

Il Consigliere estensore

Carlo

Il Presidente

quint.

